

## **LE NOVITA' FISCALI DEL MESE DI OTTOBRE 2011**

**Roma, 14 Novembre 2011**

**Circolare N.19469**

Confindustria

Fisco, Finanza e Welfare

Il Direttore Elio Schettino

### **LE NOVITÀ FISCALI DI OTTOBRE 2011**

La presente circolare illustra le principali novità fiscali di interesse per le imprese relative al mese di ottobre 2011.

\* \* \*

#### **IRES/IRPEF**

1. Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (Circ. 47/E)
2. Attività di ricerca e sviluppo - Credito di imposta (Ris. 100/E)
3. Regime della trasparenza (Ris. 99/E)
4. Compravendita di valute sul Foreign Exchange Market (Ris.102/E)
5. Nozione di stabile organizzazione (Cass. 20597/11)
6. Deducibilità somme corrisposte a titolo di clausola penale (Cass. 19702/11)

#### **IVA**

7. Applicazione nuova aliquota - Ulteriori chiarimenti (Circ. 45/E)
8. Comunicazione operazioni IVA - Quesiti di associazioni di categoria (Circ. 11/10/11)
9. Depositi IVA (Nota Add113881/RU)
10. Prova fuoriuscita beni nelle cessioni intra-comunitarie (Cass. 20575/11)
11. Explanatory Notes on VAT invoicing rules (Comm. Europea)
12. Prestazioni di locazione e montaggio di stand fieristici (CGE C-530/09)
13. Nozione di soggetto passivo residente (CGE C-421/10)
14. Cessione quota diritti su invenzione e diritto di detrazione (CGE C-504/10)
15. Procedimento di infrazione per mancato recepimento direttive comunitarie

#### **VARIE**

16. Chiusura delle liti fiscali minori (Circ. 48/E)
17. Imposta di bollo - Depositi di titoli - Risposte a quesiti (Circ. 46/E)
18. Imposta di registro - Atti che contengono più disposizioni (Circ. 44/E)
19. Audizione Confindustria sulla delega per la riforma fiscale
20. Presentazione nuovo redditometro

#### **INTERNAZIONALE**

21. UE - Financial Transaction Tax (FTT)

22. UE - Tax reforms in Member States – Rapporto Commissione Europea

23. OCSE – Proposta modifica commentario su definizione stabile organizzazione

24. Scambio informazioni - Accordi con la Svizzera

\* \* \*

## **IRES/IRPEF**

### **1. Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (Circ. 47/E)**

L'articolo 7, comma 2, lettera dd), del DL 13 maggio 2011, n. 70 ha riaperto i termini entro i quali i contribuenti possono rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, nonché dei terreni edificabili e con destinazione agricola, purché detenuti alla data del 1° luglio 2011.

Il valore "rideterminato" può essere contrapposto al corrispettivo della successiva cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni, in luogo dell'originario costo o valore di acquisto, al fine della determinazione dell'eventuale plusvalenza tassabile come redditi diversi, di cui all'art. 67, comma 1 lett. a) b) c) e c-bis) del TUIR.

Rispetto alla precedente normativa di rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate (Legge 448/2001, art. 5 e 7), la nuova disciplina amplia l'ambito soggettivo dei possibili utilizzatori dell'agevolazione, dalle persone fisiche alle società di capitali i cui beni, nel periodo di applicazione della vecchia disciplina, erano oggetto di misure cautelari e che solo dopo l'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la titolarità.

Le società dovranno procedere alla rideterminazione dei beni posseduti alla data del 1° luglio 2011, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla medesima data.

L'Agenzia delle Entrate ritiene applicabile, per ragioni logico-sistematiche, quanto previsto dalla legge di rivalutazione dei beni delle società di cui all'art. 13 legge 342/2000 e dei relativi decreti attuativi (DM nn. 162/2001 e 86/2002).

Un'importante novità è costituita dalla possibilità di scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva eventualmente versata in precedenti procedure di rideterminazione effettuate negli anni passati, con riferimento ai medesimi beni.

Per beneficiare della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni il contribuente è tenuto al versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del:

- 2% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
- 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2012 in un'unica soluzione, oppure potrà essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data, pagando un interesse del 3%

L'Agenzia chiarisce che l'opzione si perfeziona con il versamento dell'intera imposta ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. L'omesso versamento delle rate successive alla prima comporterà l'iscrizione a ruolo delle somme, dovute ai sensi dell'art. 10 e ss del DPR n. 602/1973.

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO. In caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, il contribuente dovrà compilare l'apposita sezione del quadro RT, mentre in caso di rideterminazione del valore dei terreni si dovrà compilare l'apposita sezione del quadro RM.

### **2. Attività di ricerca e sviluppo - Credito di imposta (Ris. 100/E)**

L'Agenzia delle entrate, a seguito anche delle sollecitazioni di Confindustria, ha chiarito le modalità operative con cui deve essere indicato, in dichiarazione dei redditi, il credito di imposta per ricerca e sviluppo di cui alla legge n. 296/1996. Si rinvia per approfondimenti alla [News FFW del 20 ottobre 2011](#).

### **3. Regime della trasparenza (Ris. 99/E)**

L'Agenzia delle Entrate ha escluso che le società di capitali che hanno effettuato l'opzione per il regime di trasparenza, di cui agli art. 115 e 116 del TUIR, possano fruire della possibilità di scomputare le ritenute non utilizzate dai soci, come è stato previsto per le società personali nella circolare n. 56 del 2009.

In tale circolare l'Agenzia aveva ammesso che le ritenute subite dalla società e imputate direttamente ai soci in base al regime di trasparenza, se eccedono i debiti IRPEF dei soci, possono - in luogo della ordinaria richiesta di rimborso - essere attribuite dai soci alla società o associazione per essere utilizzate in compensazione per i loro pagamenti di altre imposte e contributi a carico.

Per l'Agenzia delle Entrate tale interpretazione favorevole non va estesa alle società di capitali "trasparenti" di cui agli articoli 115 e 116. Mentre nelle società di persone l'imputazione del reddito direttamente al socio è il regime naturale di tassazione, nel caso dei soggetti trasparenti l'imputazione diretta è frutto di una scelta opzionale. Consentire ai soci di riattribuire le ritenute residue alla società avrebbe l'effetto di ritornare all'ordinaria modalità di tassazione IRES, in contraddizione con la scelta operata.

Tale scelta ha sollevato le perplessità di una parte della dottrina, soprattutto con riferimento al regime di trasparenza per le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, introdotto proprio per consentire a tali società di mantenere (dopo la riforma fiscale del 2003 che aveva abolito il credito di imposta sui dividendi) lo stesso carico tributario delle società di persone senza che i soci dovessero rinunciare ai benefici civilistici che li avevano indotti a preferire tale forma societaria. Il riconoscimento anche ai soci di società trasparenti di attribuire le ritenute eccedenti alla società avrebbe garantito la parità di trattamento ai fini delle imposte sui redditi.

Per completezza, si segnala che la richiesta del contribuente avanzata nell'interpello nasceva dall'applicazione in capo alle società di capitali, in deroga alle ordinarie regole di applicazione delle ritenute alla fonte di cui al DPR n. 600/73, di una ritenuta del 10% sui bonifici effettuati dai clienti per pagare spese di ristrutturazione immobiliare che danno diritto di fruire delle detrazioni fiscali del 36% e del 55%, ai sensi dell'art. 25 del DL 78/2010. La riduzione dell'aliquota della ritenuta dal 10% al 4%, come da richiesta presentata da Confindustria e dalle altre associazioni, prevista dall'art. 23 del DL 98/2011, dovrebbe ridurre il fenomeno delle ritenute eccedenti i debiti dei soci della società trasparenti.

### **4. Compravendita di valute sul Foreign Exchange Market (Ris.102/E)**

L'Agenzia delle Entrate ritorna sul trattamento fiscale dei redditi diversi realizzati da una persona fisica, derivanti da operazioni di compravendita di valute estere a pronti sul *Foreign Exchange Market* (cd. mercato FOREX), rettificando quanto detto nella precedente risoluzione n. 67/2010.

Il cambio di orientamento deriva dalle modifiche apportate dall'art. 9, comma 7 del Dlgs 141/2010 alla disciplina giuridica dell'art.1, comma 4 del Dlgs 58/1998 (cd. Testo Unico intermediazione Finanziaria).

Tale norma prevede la qualificazione delle operazioni di compravendita di valuta tra i contratti finanziari differenziali, il che comporta ai fini fiscali il loro inquadramento tra i redditi di strumenti finanziari derivati, di cui all'articolo 67, comma 1, lett. c-quater) del TUIR, anziché nelle plusvalenze da cessione di strumenti finanziari di cui alla lett. c-quinquies) come affermato nella superata risoluzione n. 67.

La differenza di trattamento è rilevante perché mentre i redditi di cui alla lett. c-quinquies) non possono essere nettati dalle minusvalenze eventualmente realizzati, i redditi di cui alla lett. c-quater) del TUIR sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi e negativi, nonché degli altri proventi ed oneri percepiti o sostenuti, in relazione a ciascun dei rapporti, e sono soggetti ad imposta sostitutiva a norma dell'art. 5 del Dlgs 461/1997.

## **5. Nozione di stabile organizzazione (Cass. 20597/11)**

La Corte di Cassazione chiarisce che l'accertamento dei requisiti del centro di attività stabile o stabile organizzazione, compresi quello di dipendenza e quello di partecipazione alla conclusione di contratti od alle sole trattative in nome della società estera - anche al di fuori di un potere di rappresentanza in senso proprio - deve essere condotto non solo sul piano formale ma anche su quello sostanziale (cfr Cass 10925/2002).

Pertanto, il concetto di stabile organizzazione non è incompatibile con la personalità giuridica, poiché l'autonoma soggettività giuridica non assume rilievo quanto all'imputazione (Cass. 6799/2004).

La controversia sottoposta al giudizio della Corte verteva sulla contestazione, nei confronti di una società con sede legale in San Marino, della costituzione di una stabile organizzazione in Italia articolata in diverse società e ditte individuali, che commercializzavano sul territorio nazionale i prodotti dell'impresa (sistema didattico per la preparazione di esami universitari).

I clienti si recavano presso le società italiane firmando contratti prestampati con la società di San Marino, ricevendo il prodotto, senza che le società italiane rivestissero alcun ruolo formale nel contratto o assumessero alcun obbligo nel contratto diverso da quello di svolgere attività promozionale per la società estera, titolare del marchio del prodotto, per la quale percepivano provvigioni sulle vendite realizzate. Il servizio didattico veniva poi fornito da personale italiano in unità locali situate in varie città italiane.

L'Amministrazione finanziaria aveva ricostruito i rapporti soggettivi e gli elementi oggettivi che portavano ad individuare nelle imprese italiane del gruppo la stabile organizzazione della società estera, escludendo che le stesse società costituissero entità indipendenti. Tali società sembravano integrate in una struttura unitaria, strumentale al raggiungimento dello scopo commerciale in Italia della casa madre non residente.

Sul piano probatorio, l'ufficio aveva evidenziato che, dalla corrispondenza fra il commercialista e l'intestatario del marchio registrato, emergeva chiaramente l'interesse di quest'ultimo a realizzare una struttura per la commercializzazione del servizio di assistenza didattica che, grazie alle licenze di marchio cedute alla società sammarinese, avrebbe consentito di evitare l'assoggettamento a Iva dei corrispettivi pagati dagli studenti alla stessa società e la tassazione in Italia dei redditi relativi.

## **6. Deducibilità somme corrisposte a titolo di clausola penale (Cass. 19702/11)**

La Cassazione ha respinto la posizione dell'Agenzia delle Entrate che sosteneva l'indeducibilità delle penalità contrattuali pagate ai clienti, sulla base della loro natura sanzionatoria.

La Corte chiarisce che un costo è deducibile fiscalmente solo se e in quanto funzionale alla produzione del reddito. Per l'assenza di tale correlazione tra costi e ricavi, è esclusa la deducibilità di:

- sanzioni pecuniarie irrogate per comportamenti illeciti del contribuente;
- sanzioni irrogate dagli organismi garantiti della concorrenza e del mercato, dove il costo (la sanzione) deriva da una condotta esterna alla normale attività d'impresa, la cui deducibilità neutralizzerebbe la ratio punitiva delle sanzioni pecuniarie.

Le penalità contrattuali per ritardata consegna, invece, non hanno natura e finalità sanzionatoria, ma assolvono la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria, riconducendo la loro erogazione a vicende contrattuali disciplinate preventivamente dalle parti che quantificano l'onere a carico del contraente ritardatario. Pertanto, tali oneri sono strettamente correlati ai relativi ricavi contrattuali e quindi deducibili.

La Corte chiarisce inoltre che:

- l'efficacia preclusiva del giudicato esterno non è automaticamente applicabile alle fattispecie riferite ad imposte differenti, né, in presenza di fatti e circostanze potenzialmente mutevoli, può assumere la valenza di sostanziale identità dei fatti costitutivi del rapporto giuridico d'imposta tale da consentire l'estensione a periodi di imposta diversi da quello oggetto di accertamento;
- gli interessi sui rimborsi di imposta concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui vengono a maturazione secondo il principio di competenza (anno di richiesta a rimborso) e non al momento di emissione del provvedimento.

## **IVA**

### **7. Applicazione nuova aliquota - Ulteriori chiarimenti (Circ. 45/E)**

Con la circolare n. 45/E del 12 ottobre, l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito ai profili applicativi dell'incremento dell'aliquota IVA ordinaria, disposto dall'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quater, del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Per un approfondimento sulla disposizione e sui chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate si rinvia alla circolare FFW n. 19467 del 4 novembre 2011, di commento al decreto legge n. 138.

### **8. Comunicazione operazioni rilevanti IVA - Risposte quesiti delle Associazioni di categoria (Circ. AdE 11/10/11)**

L'Agenzia delle Entrate fornisce utili risposte ai quesiti presentati da Confindustria e da altre associazioni di categoria, in merito alle modalità di compilazione e di presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3 mila euro, introdotta dall'articolo 21, Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

In particolare, tra i diversi quesiti affrontati, si segnalano:

- contratti collegati: in caso di pagamento frazionato del corrispettivo relativo a più contratti tra loro collegati, in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore ai limiti previsti (300/3.600 euro), il contribuente deve comunicare l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti. Ciò considerato, secondo l'Agenzia delle Entrate due contratti tra loro collegati, di importo pari a 2.000 euro ciascuno, stipulati in due anni solari diversi devono essere comunicati, con modalità di pagamento 2, quali importi frazionati;
- contribuenti minimi: con riferimento ai contribuenti minimi, l'Agenzia delle Entrate precisa che i tali soggetti sono obbligati alla presentazione della comunicazione in esame, in corso d'anno, solamente quando essi conseguano – in corso d'anno – ricavi/compensi per importi superiori a 45.000 euro. Nelle altre fattispecie di fuoriuscita dal regime dei contribuenti minimi, invece, l'obbligo di comunicazione decorre dall'anno di imposta successivo a quello in cui si verifica la causa di fuoriuscita dal regime.
- Acquisti da contribuenti minimi: l'Agenzia delle Entrate conferma che la fattura emessa da un contribuente che opera con il regime dei contribuenti minimi, se di importo rilevante ai fini della comunicazione, è da comunicare da parte di chi la riceve, indipendentemente dalla sussistenza dell'obbligo di comunicazione in capo al contribuente minimo che l'ha emessa;
- software di compilazione gratuito: l'Agenzia ha previsto di mettere a disposizione dei contribuenti un software gratuito di compilazione della comunicazione.

## **9. Depositi IVA (Nota AdD113881/RU)**

La legge 14 settembre 2011, n.148 di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 ha apportato alcune modifiche alla disciplina dei depositi IVA.

In particolare, è stato disposto che l'estrazione dei beni da un deposito IVA può essere effettuata "da soggetti passivi iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate" (modifiche apportate al comma 6 dell'articolo 50-bis, decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, che si uniscono a quanto già precedentemente disposto dall'articolo 7, comma 2, lett. cc-ter del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70).

L'Agenzia delle dogane, in attesa del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che fornisca la disciplina prevista, ha emanato alcune prime indicazioni operative circa le modalità di estrazione dei beni da un deposito IVA, fornendo, inoltre, nuovi chiarimenti sulle modalità di prestazione e di svincolo della garanzia, nel caso di beni immessi in libera pratica, mediante l'introduzione in depositi IVA.

Con specifico riferimento alle modalità di svincolo della garanzia, al momento dell'estrazione dei beni dal deposito IVA, l'Agenzia delle dogane conferma che ciò avviene a conclusione degli adempimenti connessi all'estrazione della merce dal deposito IVA.

In particolare, il soggetto che procede all'estrazione dovrà produrre:

- copia dell'autofattura o, in caso di esportazione o di cessione intra-comunitaria, copia della fattura, integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili

ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata da copia del registro di cui agli articoli 23, 24 e 25 del DPR 633/1972 da cui risulti l'avvenuta registrazione delle suddette fatture;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, attestante la conformità all'originale e l'effettiva registrazione nei libri contabili dell'autofattura o della fattura.

Il depositario provvederà a trasmettere tale documentazione al competente ufficio delle dogane. Alla presentazione della documentazione suddetta, l'ufficio delle dogane provvederà a svincolare la garanzia prestata per una singola operazione; in caso di prestazione di una garanzia globale, l'importo corrispondente all'IVA è riaccreditato e ciò equivale allo svincolo.

Quanto alle modalità di presentazione della documentazione, l'Agenzia delle dogane ammette:

- la consegna a mano;
- l'invio tramite posta elettronica certificata da soggetti titolari di casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata del competente ufficio doganale. Si esclude la possibilità della trasmissione di detta documentazione tramite posta elettronica non certificata;
- l'uso di altri canali di comunicazione che assicurino la provenienza e la tempestività della documentazione, secondo modalità concordate con il competente ufficio delle dogane.

#### **10. Prova fuoriuscita beni nelle cessioni intra-comunitarie (Cass. 20575/11)**

Dopo aver precisato che è onere del contribuente fornire la prova dei fatti a supporto della non imponibilità della transazione, la Cassazione chiarisce che gli adempimenti previsti dall'art. 50, Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (verifica del numero di identificazione IVA del cliente comunitario e presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intra-comunitarie) non consentono di desumere l'ambito della prova, dal momento che le norme citate operano su di un piano distinto rispetto alla identificazione degli elementi costitutivi della fattispecie descritta dall'articolo 41 del decreto stesso, che individua i presupposti dell'operazione intra-comunitaria non imponibile. Gli adempimenti di cui all'articolo 50 prescrivono solo obblighi formali volti ad agevolare il successivo controllo da parte degli Uffici finanziari e ad evitare atti elusivi o di natura fraudolenta.

La Cassazione non fornisce però indicazioni su quali potrebbero essere le corrette e più efficaci modalità di assolvimento dell'onere probatorio.

#### **11. Explanatory Notes on VAT invoicing rules (Comm. Europea)**

La Commissione europea ha pubblicato delle linee guida esplicative delle nuove norme concernenti la fatturazione, con l'obiettivo di fornire una più agevole comprensione delle disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2010/45/EU del 13 luglio 2010.

Tali linee guida – non vincolanti sul piano normativo e pubblicate con più di un anno di anticipo rispetto al termine (31 dicembre 2012) entro il quale gli Stati membri devono provvedere all'implementazione nei rispettivi ordinamenti nazionali - sono considerate dalla Commissione stessa una guida che può essere usata per chiarire l'applicazione delle nuove regole di fatturazione.

## **12. Prestazioni di locazione e montaggio di stand fieristici (CGE C-530/09)**

La Corte di Giustizia Europea fornisce importanti chiarimenti circa i criteri per la determinazione del luogo di effettuazione di una prestazione di servizi consistente nella progettazione e messa a disposizione temporanea, nonché nel trasporto e montaggio di uno stand fieristico o espositivo, per clienti che presentano i loro prodotti o servizi in occasione di fiere o di esposizioni. In particolare una tale prestazione può rientrare:

- nel criterio di territorialità delle prestazioni pubblicitarie (luogo di stabilimento del committente, per prestazioni B2B), quando tale stand è concepito o utilizzato a fini pubblicitari;
- nel criterio di territorialità proprio delle prestazioni culturali, scientifiche, educative e ricreative, come in vigore fino al 31 dicembre 2010 (luogo di materiale svolgimento della prestazione), quando il medesimo stand è progettato e messo a disposizione per una fiera o esposizione determinata su un tema culturale, artistico, sportivo, scientifico, educativo, ricreativo o simile, ovvero quando esso corrisponde ad un modello per il quale l'organizzatore di una fiera o di un'esposizione determinata ha stabilito la forma, la dimensione, la composizione materiale o l'aspetto visivo;
- nel criterio di territorialità delle prestazioni di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto (luogo di stabilimento del committente, per prestazioni B2B), quando la messa a disposizione temporanea, dietro compenso, degli elementi materiali costitutivi dello stesso stand costituisce il fattore determinante della suddetta prestazione.

## **13. Nozione di soggetto passivo residente (CGE C-421/10)**

La Corte di Giustizia Europea chiarisce la nozione di soggetto passivo non residente. In Secondo la Corte del Lussemburgo, per essere considerato soggetto passivo non residente all'interno del Paese è sufficiente che il soggetto passivo in questione abbia stabilito la sede della propria attività economica al di fuori di tale Paese.

La situazione oggetto della causa è caratterizzata, da un lato, dal fatto che la sede dell'attività economica del soggetto passivo è nota e si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il destinatario della prestazione di servizio; dall'altro, dalla circostanza che non è contestato che si tratta della sede effettiva e reale e non di una sede o di un insediamento fittizi. In tale situazione, secondo la Corte di Giustizia, non si tiene conto di un'eventuale residenza privata del soggetto passivo all'interno dello Stato membro in cui la prestazione è resa (luogo del committente).

## **14. Cessione quota diritti su invenzione e diritto di detrazione (CGE C-504/10)**

Secondo la Corte di Giustizia Europea, la cessione di una quota di proprietà di un'invenzione, sebbene non abbia dato luogo alla registrazione di un brevetto, può costituire, in linea di principio, un'attività economica assoggettata ad IVA. Ne consegue che un'operazione di questo tipo è idonea a far sorgere il diritto a detrazione dell'IVA versata o dovuta a monte.

## **15. Procedimento di infrazione per mancato recepimento direttive comunitarie**

La Commissione europea ha formalmente invitato l'Italia a conformarsi alla legislazione dell'UE adottando e comunicando alla Commissione le misure nazionali destinate a dare attuazione alle norme comunitarie sull'IVA in relazione:

- alla direttiva 2009/162/UE, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE e chiarisce alcuni aspetti della direttiva IVA (si tratta, in particolare, di disposizioni concernenti le modalità di tassazione delle cessioni di gas naturale attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, e delle cessioni di energia elettrica o di teleriscaldamento mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento);
- alla direttiva 2009/69/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE in relazione a disposizioni volte a prevenire l'evasione fiscale connessa all'importazione.

La Commissione ha trasmesso all'Italia un parere motivato circa l'attuazione delle due direttive in oggetto, parere che costituisce la seconda fase di un procedimento d'infrazione comunitario. La Commissione si riserva il diritto di adire la Corte di giustizia dell'UE se entro due mesi l'Italia non apporterà le opportune modifiche alla propria legislazione.

Si segnala che le disposizioni attuative di entrambe le direttive sono contenute nel DDL comunitaria 2010 - Atto Senato 2322-S, presentato il 5 agosto 2010 ma il cui esame parlamentare, ad oltre un anno dalla presentazione, non si è ancora concluso.

## **VARIE**

### **16. Definizione delle liti pendenti (Circ. 48/E)**

L'Agenzia delle entrate chiarisce le modalità applicative della definizione delle liti di valore non superiore a 20mila euro, pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle Commissioni Tributarie o al giudice ordinario, in ogni grado di giudizio (art. 39 del DL n. 98/11, su cui cfr circolare FFW del 28 luglio 2011, risoluzione n. 82/E del 5 agosto 2011, provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 settembre 2011, su cui cfr circolare FFW dell'11 ottobre 2011).

L'Agenzia riprende le indicazioni già offerte in passato in merito all'analogia norma del 2002 (legge n. 289/02, art. 16), segnalando le differenze della nuova disciplina rispetto al passato e offrendo nuovi chiarimenti, tra cui:

- *Liti autonome* – Va considerata come "lite autonoma" quella relativa a ciascun avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione di sanzioni o altro atto di imposizione. Di conseguenza, se è stato presentato un unico ricorso contro più atti di accertamento, si hanno tante liti autonome quanti sono gli atti impugnati. Il valore della lite, ai fini della verifica del limite di 20mila euro, va calcolato con riferimento a ciascun atto, ed il fatto che alcune delle liti non siano definibili non esclude la possibilità del contribuente di riferire la definizione alle altre liti;
- *Liti definibili* – Sono definibili le liti originate dall'impugnazione di atti con valenza impositiva, a prescindere dal nomen iuris. Se l'avviso di accertamento originario è viziato da notifica, può essere definita la cartella di pagamento, in quanto primo atto contestato dal contribuente; si possono definire gli atti che rettificano delle perdite, gli atti di recupero crediti che realizzano un'agevolazione fiscale. Non sono definibili le liti instaurate a seguito dell'impugnazione di atti non impositivi (comunicazioni di irregolarità, risposte ad istanze di interpello, dinieghi di autotutela, atti meramente liquidatori come i ruoli per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta nelle dichiarazioni ma non versate, emessi in sede di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, etc);
- *Contributi e premi previdenziali e assistenziali* – Le controversie relative a contributi e premi previdenziali e assistenziali dovuti in base al maggior imponibile accertato non possono essere oggetto di definizione, perché la possibilità di definizione è limitata alle controversie di

cui è parte l'Agenzia delle entrate. Per lo stesso motivo, nella determinazione del valore della lite non vanno considerati i maggiori contributi contestati con l'avviso di accertamento;

- *Liti instaurate da società di persone* – La definizione della lite da parte della società, limitatamente alle imposte accertate nell'atto e di competenza della società stessa, non esplica efficacia nei confronti dei soci, in relazione ai redditi da partecipazione accertati in capo a questi ultimi. Le liti instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione sono da considerarsi come liti autonome ai fini della definizione agevolata (cfr Cassazione n. 16892 del 2011). Se alcuni soci definiscono la lite limitatamente al proprio reddito di partecipazione, mentre altri soci proseguono in un giudizio autonomo, quest'ultimo non si intende definito e prosegue in maniera autonoma;
- *Perfezionamento* – La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione delle somme dovute entro il 30 novembre e con la successiva presentazione, entro il 2 aprile 2012, della relativa domanda di definizione. La domanda va trasmessa esclusivamente per via telematica, a partire da una data che dovrà essere resa nota dall'Agenzia delle entrate; a seguito della presentazione della domanda, gli uffici ne verificheranno la regolarità e disporranno lo sgravio dei ruoli non pagati. E' pertanto opportuno presentare la domanda non appena eseguito il versamento.

### **17. Imposta di bollo - Depositi di titoli - Risposte a quesiti (Circ. 46/E)**

L'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti riguardanti l'applicazione della disciplina prevista, ai fini dell'imposta di bollo, per le comunicazioni relative ai depositi di titoli, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 23, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

In particolare è precisato che:

- nella nozione di intermediari finanziari tenuti all'applicazione dell'imposta sulle comunicazioni da essi inviate relative ai rapporti di deposito di titoli, rientrano anche le società di intermediazione mobiliare;
- l'esclusione da imposizione per depositi di titoli dematerializzati di valore inferiore a 1.000 euro non opera in presenza di più depositi presso ciascuna banca di valore complessivo superiore a detto importo ;
- l'imposta non è dovuta se alla data di chiusura del periodo rendicontato il deposito titoli ha saldo zero;
- ai fini dell'individuazione dello scaglione di imposta applicabile al deposito di titoli occorre tenere conto dei titoli per i quali è obbligatoria l'immissione nel sistema di gestione accentrata (disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e della relativa regolamentazione di attuazione emanata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia). Sono altresì rilevanti i titoli non sottoposti al regime di gestione accentrata (per i quali non è, quindi obbligatoria l'apertura di un deposito titoli) che vengono immessi nel deposito titoli in base ad accordi tra l'intermediario finanziario e il cliente;
- per gli atti soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine, tra i quali rientrano le comunicazioni relative ai depositi di titoli, l'imposta è dovuta al momento della loro formazione che coincide con la data di emissione del documento. In considerazione delle difficoltà di individuare, anche in sede di controllo, tale data, per ragioni di certezza e trasparenza, l'Agenzia delle Entrate ritiene che per data di emissione della comunicazione debba essere considerata quella di chiusura del rendiconto.

### **18. Imposta di registro - Atti che contengono più disposizioni (Circ. 44/E)**

Al fine di garantire l'uniforme applicazione dell'imposta di registro nel caso di atti che contengono più disposizioni, l'Agenzia si sofferma sulla corretta applicazione dell'articolo 21, primo comma, del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) che stabilisce che:

- se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di essa è soggetta ad imposta come se fosse atto distinto;
- se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa.

Secondo una consolidata posizione della Corte di Cassazione, le singole disposizioni contenute in un atto rilevano autonomamente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del TUR, solo qualora ciascuna di esse sia espressione di una autonoma capacità contributiva.

Conseguentemente, secondo l'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui in un atto siano presenti più disposizioni di contenuto economicamente apprezzabile, occorre assoggettare a tassazione autonomamente le singole disposizioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del TUR, salvo che tra le singole disposizioni ricorra un rapporto di necessaria derivazione. In tale ultima situazione, trova applicazione l'articolo 21, comma 2, del TUR con la conseguenza che l'imposta deve essere corrisposta solo con riferimento alla disposizione che determina l'imposizione più onerosa.

Nel caso in cui le disposizioni contenute nell'atto non siano suscettibili di una autonoma valutazione economica, invece, non trova applicazione l'articolo 21 del TUR. Il documento, soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, se formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata deve, quindi, essere assoggettato a tassazione con applicazione di un'unica imposta fissa di registro nella misura di euro 168,00.

Un tale fattispecie si verifica, secondo l'Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi in cui nel medesimo documento siano contenuti più atti di procura.

Il principio secondo cui le singole disposizioni rilevano autonomamente, ai fini dell'imposta di registro, solo se espressione di una autonoma capacità contributiva, trova applicazione anche con riferimento alle singole modifiche statutarie contenute nei verbali assembleari. Al fine di individuare il corretto trattamento fiscale da riservare ai verbali assembleari contenenti diverse modifiche statutarie, occorre, pertanto, verificare se ciascuna modifica statutaria prevista nei predetti verbali sia dotata di un autonomo contenuto patrimoniale o se, diversamente, tale requisito non ricorra.

## **19. Audizione Confindustria Delega riforma fiscale**

Il 6 ottobre si è tenuta l'audizione di Confindustria presso le Commissioni riunite Finanze e Affari Sociali della Camera dei Deputati sul disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale e assistenziale ([AC n. 4566](#)). Il testo dell'audizione, in cui Confindustria delinea il disegno riformatore e ne approfondisce alcuni aspetti specifici, è disponibile all'interno della [Comunità professionale Fisco](#).

Sul disegno di legge delega sono inoltre stati auditi l'ABI, l'Assonime, la Corte dei Conti, i sindacati, le associazioni dei consumatori ed altri soggetti. Chi fosse interessato al testo di queste audizioni può farne richiesta alla segreteria dell'area FFW ([s.angarano@confindustria.it](mailto:s.angarano@confindustria.it)).

## 20. Presentazione nuovo redditometro

L'Agenzia delle Entrate ha presentato, il 25 ottobre scorso, il nuovo "redditometro" che dovrebbe rappresentare il futuro strumento di accertamento delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 38 DPR n. 600/1973.

Tale norma consente la determinazione sintetica del reddito basandosi sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva desunto dall'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.

Gli elementi indicativi di capacità contributiva sono quelli che affluiscono nell'Anagrafe tributaria (compresi i dati futuri dello "spesometro" e dei rapporti con intermediari finanziari), nonché quelli acquisiti tramite scambi di informazioni con altre agenzie fiscali, enti e autorità pubbliche (Agenzia del territorio, INPS, INAIL, SIAE, Comuni, INPS, PRA) e quelli raccolti tramite campagne specifiche della Guardia di Finanza.

Il nuovo redditometro prende in considerazione circa 100 voci di spese che si possono aggregare in 7 categorie (abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, attività sportive e ricreative e cura della persona, altre spese significative, investimenti immobiliari e mobiliari netti), con un paniere molto più vasto rispetto al precedente.

Il redditometro è stato costruito dall'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con la SOSE (società che elabora gli studi di settore) per la parte economico-statistica, e con la SOGEI per la parte software, sulla base dei dati forniti con le dichiarazioni 2010, anno di imposta 2009.

Secondo una procedura di costruzione statistico-matematica, che presenta similitudini con gli studi di settore, l'Amministrazione finanziaria ha:

- 1) individuato 55 gruppi omogenei di famiglie, differenziati per aree geografiche (su 22 milioni di famiglie), che sono assimilabili ai cluster degli studi di settore;
- 2) selezionato le famiglie in condizione di normalità, sulla base di indicatori di coerenza tra il loro reddito e le voci indicative di spesa;
- 3) individuato, sulla base delle relazioni tra il reddito dichiarato di tali gruppi omogenei e le voci indicative di spesa, una "funzione di regressione" applicabile a tutti i contribuenti.

Il nuovo strumento sarà utilizzato in sede di accertamento come supporto per la selezione dei soggetti da sottoporre a controlli ordinari approfonditi, in caso di scostamenti molto elevati tra i redditi dichiarati e quelli presunti dal redditometro.

In caso di scostamenti medi, gli uffici fiscali avvieranno un contraddittorio con il contribuente volto ad approfondire le cause dello scostamento tra reddito dichiarato e quello presunto e le sue giustificazioni (es. reddito escluso, redditi esenti, redditi soggetti a tassazione separata, redditi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta e/o imposta sostitutiva).

In assenza di adeguati chiarimenti scatterà l'accertamento sintetico sulla base delle spese sostenute o sulla base di un diverso strumento presuntivo ancora allo studio dell'Agenzia delle Entrate.

Lo strumento software sarà reso disponibile ai contribuenti in modo da favorire la compliance volontaria: i contribuenti, come avviene per gli studi di settore, potranno decidere in caso di scostamenti elevati di adeguare il proprio reddito a quello misurato dal redditometro direttamente in dichiarazione, oppure non adeguarsi ed attendere le successive richieste di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Al fine di verificare l'attendibilità del nuovo strumento, l'Agenzia avvierà una fase di sperimentazione del nuovo redditometro, che inizierà dal momento di pubblicazione del prodotto software sul proprio sito internet e si concluderà a fine febbraio 2012, e che sarà svolta in collaborazione con le associazioni di categoria ed ordini economici.

Le associazioni potranno inviare alla SOSE, in forma anonima, alcuni casi di contribuenti per verificare le eventuali differenze tra il reddito stimato dal redditometro e quello dichiarato dal contribuente. Le elaborazioni saranno restituite dal soggetto per eventuali osservazioni.

La costruzione del redditometro si basa su una base dati più ampia della precedente, con un peso rilevante dei nuclei familiari a ridotto rischio evasione (es. lavoratori dipendenti e pensionati), e dovrebbe dare maggiori garanzie sull'attendibilità delle stime, evitando attribuzioni di maggiori redditi a fronte di voci indicative di spesa non rilevante (da chiarire il peso del fattore età del bene mobile nelle stime).

E' auspicabile, per ragioni di trasparenza e verifica della fondatezza del modello scientifico del nuovo redditometro, che l'Agenzia fornisca pubblicamente, anche se non vi è tenuta per legge, maggiori informazioni sulle metodologie statistiche e matematiche utilizzate per l'elaborazione del redditometro.

Restano da chiarire i criteri guida che gli uffici fiscali seguiranno in sede di contraddittorio, ove non siano accolte le ragioni del contribuente, nell'attribuzione del maggior reddito presunto (stimato dal redditometro a livello al nucleo familiare) all'interno della coppia. Sarà fondamentale la formazione del personale degli uffici periferici dell'Agenzia dell'Entrate nella gestione di tale nuovo e potente strumento di accertamento.

Confindustria collabora alla fase di sperimentazione del redditometro ed eventuali esempi e/o osservazioni sul redditometro potranno essere inviati, sempre in forma anonima, dalle Associazioni territoriali o categoria direttamente alla SOSE ovvero per il tramite dell'area FFW (s.santalucia@confindustria.it).

## **INTERNAZIONALE**

### **21. UE - Financial Transaction Tax (FTT)**

La Commissione Europea ha presentato [una proposta](#) per introdurre un'imposta sulle transazioni finanziarie negli Stati membri dell'Unione Europea. L'imposta si applicherebbe con un'aliquota dello 0,1% (0,01% per i derivati) su tutte le transazioni di strumenti finanziari tre enti finanziari se almeno una controparte della transazione è stabilita all'interno dell'Unione Europea. Essa colpirebbe l'85% delle transazioni finanziarie tra enti finanziari, mentre cittadini e imprese sarebbero esentati dall'imposta.

Secondo la Commissione, l'imposta rappresenterebbe il giusto contributo del settore finanziario ai costi della crisi economica di cui è stata concausa, potrebbe rafforzare il mercato unico, e rendere più forte la posizione europea nel richiedere l'introduzione di un'imposta analoga a livello mondiale.

BusinessEurope - l'associazione che rappresenta le imprese a livello europeo e di cui Confindustria è membro - ha invece sottolineato che l'introduzione di un'imposta analoga alla "Tobin tax" rischia di allontanare le imprese dal mercato europeo e di aumentare il costo del capitale, in un momento in cui l'Europa ha un forte bisogno di politiche mirate all'occupazione e alla crescita.

## **22. UE - Tax reforms in Member States – Rapporto Commissione Europea**

La Commissione Europea ha pubblicato un Rapporto che analizza l'andamento dei gettiti nazionali nonché delle riforme attuate nei paesi membri negli ultimi anni. Sulla base dei dati disponibili, il Rapporto affronta i temi della "qualità" dell'imposizione fiscale, soffermandosi sugli effetti della tassazione sulla crescita e individuando le sfide che dovranno risolvere i sistemi fiscali nella prospettiva di future riforme: in particolare la presenza di consistenti aree di erosione fiscale (tax expenditures) nell'imposizione diretta, le distorsioni nel ricorso al debito o al capitale proprio, l'efficienza dell'imposta sul valore aggiunto, le opzioni nel campo della tassazione ambientale, l'efficienza nella riscossione e il problema dell'evasione fiscale.

Inoltre, il rapporto individua per ciascuno stato membro alcune aree possibili di intervento nell'ottica di una riforma fiscale: per l'Italia, si segnala tra le altre cose il potenziale spazio per interventi di aumento delle imposte indirette e sui consumi e per una riduzione delle imposte sul lavoro, come anche per una rimodulazione del prelievo dalle imposte sui trasferimenti immobiliari ad imposte periodiche sulla proprietà immobiliare.

## **23. OCSE – Definizione di stabile organizzazione**

Il Comitato Affari Fiscali dell'OCSE ha aperto una consultazione sulle modifiche proposte al Commentario all'articolo 5 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni (Stabile organizzazione). La documentazione è disponibile sul [sito Internet dell'OCSE](#); commenti e osservazioni possono essere inviati entro il 20 febbraio 2012. Per approfondire le modifiche proposte, il tema è stato inserito all'ordine del giorno della prossima riunione del BIAC – Business and Industry Advisory Committee presso l'OCSE, cui partecipa Confindustria – che si terrà il 10 novembre pv.

## **24. Scambio informazioni – Accordi con la Svizzera**

Germania e Regno Unito hanno di recente siglato accordi con la Svizzera che prevedono un doppio prelievo, sui patrimoni detenuti in Svizzera e non dichiarati dai propri cittadini nonché sui relativi rendimenti, a fronte di un sostanziale mantenimento del segreto bancario (il prelievo è in forma anonima e gestito dalle banche). In particolare, si prevede:

- l'applicazione di un prelievo a tantum per i cittadini britannici e tedeschi che hanno patrimoni non dichiarati in Svizzera, per compensare il mancato pagamento di imposte negli anni passati. La misura di tale prelievo – in forma anonima e gestito attraverso le banche – varia negli accordi conclusi tra il 19 e il 34%, secondo l'entità e il periodo di detenzione dei capitali. Secondo le banche svizzere, si dovrebbe arrivare ad un versamento medio del 20-25% dei patrimoni;
- l'applicazione di una ritenuta per il futuro – sempre in forma anonima e applicata attraverso le banche – sui redditi finanziari derivanti dai patrimoni detenuti in Svizzera. La ritenuta è pari al 26,375% per la Germania, e tra il 27% e il 48% per il Regno Unito (27% sui redditi da capitale, 40% sui dividendi e 48% su interessi).

La Svizzera si è inoltre impegnata a fornire "su richiesta" delle autorità nazionali il nominativo di contribuenti per i quali vi sarebbe il fondato sospetto di irregolarità fiscali, anche senza conoscere la banca svizzera di riferimento. L'impegno a rispondere riguarda un dato numero di

domande nei primi due anni ad (tra 750 e 999 domande per la Germania; massimo 500 domande per il Regno Unito).

Le banche svizzere potranno per parte loro ampliare le loro attività negli altri paesi, perché saranno eliminate le restrizioni relative alla loro operatività.

Il sistema di ritenute previsto non è obbligatorio: in alternativa a quanto sopra, i cittadini tedeschi e britannici potranno dare il consenso alla trasmissione dei dati alle autorità del proprio paese, per essere ivi tassati, o ritirare il proprio patrimonio dalla Svizzera entro il 31 maggio 2013.

Sulla base di tali accordi, la Svizzera si è impegnata ad anticipare 2 miliardi di franchi svizzeri alla Germania e 500 milioni di franchi svizzeri al Regno Unito, quale acconto per le ritenute che saranno operate sui rispettivi capitali in base ai nuovi accordi.

Secondo alcune analisi riprese dalla stampa inglese, l'accordo UK Svizzera presenterebbe alcuni punti critici, da valutare anche alla luce degli emendamenti correttivi alla Direttiva Europea 2003/48/EC sulla tassazione degli interessi, presentati dalla Commissione Europea al fine di migliorare il sistema di tassazione attraverso gli intermediari finanziari:

- fondazioni e trust opachi: dove per l'intermediario finanziario non è possibile risalire al beneficiario effettivo del trust, l'accordo prevede che non si applica alcuna tassazione, mentre negli emendamenti correttivi alla Direttiva UE si propone di attribuire tale responsabilità al gestore della struttura fiduciaria che ha conoscenza del beneficiario effettivo;
  - società commerciali o industriali: tali accordi si applicano alle persone fisiche beneficiarie effettive di assets di società di comodo estere che non svolgono attività commerciali o industriali (sono quindi escluse le società di consulenza a Panama, o Trading company ad Hong Kong), mentre nella versione con emendamenti della Direttiva si includono le società estere non soggette a tassazione effettiva;
  - filiali extra UE di banche svizzere: l'accordo non si applica ai fondi di cittadini inglesi depositati in filiali extra UE delle banche svizzere;
  - applicazione limitata ad alcune categorie di reddito: lo scambio di informazioni tra UK e Svizzera interesserà solo dividendi, interessi e plusvalenze, mentre a livello europeo si pensa di estendere lo scambio di informazione e cooperazione in ambito fiscale a livello europeo anche ai prodotti assicurativi, redditi da lavoro dipendente, pensioni e diritti derivanti da attività immateriali;
  - entrata in vigore dell'accordo posticipata nel tempo: l'accordo non entrerà in vigore prima del maggio 2013, concedendo ampio tempo per l'eventuale trasferimento dei capitali detenuti in Svizzera in altri paesi senza che le banche svizzere siano tenute allo scambio di informazioni sulla destinazione finale, salvo non si tratti di un'altra banca svizzera;
  - dubbi sulla compatibilità di tali accordi con la disciplina UE: la Commissione UE sugli affari monetari ed economici ha sollevato perplessità sulla compatibilità degli accordi siglati dai singoli Stati con l'impegno ad incrementare la cooperazione fiscale e lo scambio automatico di informazioni all'interno dell'Unione europea.
-

## **Silvia Cavallo**

### **Per informazioni rivolgersi a:**

FFW - Fisco, Finanza e Welfare | *Riferimento:* Santalucia Stefano

*Telefono:* 065903649 | *E-mail:* s.santalucia@confindustria.it

FFW - Fisco, Finanza e Welfare | *Riferimento:* Corso Raffaele

*Telefono:* 065903378 | *E-mail:* r.corso@confindustria.it